



Tribunale di Napoli
7 SEZIONE civile

Il g.d., dr. Livia De Gennaro, letti gli atti ed il ricorso

OSSERVA

La ricorrente società V L G s.r.l. avente sede legale in Napoli (NA) alla , con ricorso depositato ex artt 18 e 19 ss CCII ha dedotto : - che il “G L G è costituito dalla capogruppo “V. L G s.r.l.” (anno costituzione 1980) nonché dalle due società operative nel settore della produzione e distribuzione di prodotti e componenti del settore aeronautico civile e militare, partecipate al 100%, vale a dire la “V L G s.r.l.” (anno costituzione 2015) e “L G S s.r.l.” (anno costituzione 2013); - che la G s.r.l.” è dunque attualmente una holding di partecipazioni che ha come “mission” aziendale: (i) la gestione di partecipazioni (ii) la gestione del comparto immobiliare del Gruppo; (iii) la gestione amministrativa e finanziaria e l’attività di pianificazione strategica e di controllo di gestione sulle attività delle società del Gruppo; - che le due società operative, partecipate al 100%, “V L G s.r.l.” e “L G S s.r.l.”, si occupano, rispettivamente, di produzione e distribuzione di prodotti e componenti del settore aeronautico civile e militare (prevalentemente sistemi di attuazione idraulica e carrelli di atterraggio) e assistenza, attraverso le proprie risorse interne, ai processi produttivi (in particolar modo la fase del montaggio) e alla formazione del personale della V L G s.r.l. e, in via residuale, dei committenti esterni (es. L S.p.A.); - che l’azienda oggi è in grado di fornire un prodotto verticalizzato detenendo, oltre al know-how necessario per la realizzazione del “sistema”, anche apparecchiature, impianti e know-how specifici per le fasi ed i processi di trasformazione e lavorazione intermedi; - che tutti questi asset sono



di fatto stati conferiti dalla società L. G. S.r.l. alla V. L. G. S.r.l. ; - che per la concomitanza di eventi e cause, sia attinenti alla impresa stessa, sia al contesto in cui opera - incluse cause esogene anche di carattere geopolitico e con rilevanza mondiale, nonché l'aumento di taluni costi necessari per svolgere la propria attività - la odierna ricorrente ha subito rilevanti perdite e flessioni economiche finanziarie, trovandosi in situazione di tensione finanziaria con inevitabili difficoltà nella gestione corrente dell'impresa a causa della limitata disponibilità di fondi liquidi; - che dalla documentazione in atti risulta come l'andamento dei ricavi sia stato decrescente nel periodo 2019-2021 per effetto della pandemia COVID-19 e dei noti impatti sulla mobilità e sui trasporti provocando, conseguentemente, notevoli effetti negativi anche nell'industria aeronautica e che l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia hanno impattato negativamente sulla marginalità (di per sé già bassa nel settore di appartenenza) sterilizzando, di fatto, l'incremento dei volumi di vendita post-Covid; - che è stato evidenziato come la struttura dei costi troppo rigida, tra cui il costo del personale, abbia avuto un peso notevole sui bilanci aziendali e che il cluster di commesse analizzate ha evidenziato una scarsa marginalità, fortemente influenzata dai prezzi di vendita; - che, come si rileva dalla documentazione versata agli atti della domanda di composizione negoziata, l'istante presenta un indebitamento complessivo pari a circa Euro 10.194,95 per debiti ; - che per quanto attiene la debitoria riferibile agli Istituti di Credito, la società intende proporre accordi per il rientro dell'esposizione debitoria, anche con stralcio, al fine di garantire la continuità e la salvaguardia dei valori occupazionali; - che al contrario, per ciò che riguarda i debiti con l'Erario e INPS, al pari di quanto specificato nel piano di risanamento posto a corredo della domanda di accesso per la composizione negoziata, la società - allo stato -, sebbene stia regolarmente pagando il debito corrente, ha presentato istanza di rateizzo in n. 72 rate mensili per talune posizioni pregresse iscritte a ruolo, mentre, per l'ulteriore debitoria, intende accedere, anche coadiuvata



dall'Esperto, ad uno degli strumenti previsti dal CCII; - che, rispetto la posizione creditoria sussistente in capo ai fornitori, deve riferirsi che la società intende proporre accordi per il rientro dell'esposizione debitoria proponendo un piano di dilazione ai fornitori commerciali strategici esposti alla data del 31.03.2024; - che il piano, al fine di assicurare la continuità aziendale, prevede le seguenti principali strategie (i) cost saving, (ii) azioni di repricing, (iii) incremento del fatturato in ragione degli accordi già sottoscritti con il maggior cliente e posti a corredo del piano; - che per quanto attiene la riduzione dei costi la società – a decorrere dalla corrente annualità - ha avviato una mirata politica di riduzione dei costi di acquisto direttamente collegati alla produzione (principalmente acquisizione di materia prima e semilavorati); - che è stato introdotto un piano di reinsourcing finalizzato alla riduzione del costo di acquisto di semilavorati necessari alla realizzazione dei suoi prodotti; - che, alla stregua di quanto evidenziato dalla società, tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso un efficientamento delle lavorazioni che ad oggi vengono sviluppate internamente dall'azienda focalizzando l'attenzione su prodotti consolidati e quindi largamente industrializzati con efficienza maggiore; - che l'obiettivo, a partire dal 2024, è quello di ridurre del 3% l'incidenza (rispetto ai ricavi delle vendite) del costo di acquisto dei semilavorati rispetto alla media del periodo 2020-2023 (pari al 25%). A far data dal 2024 sarà inoltre stabilizzato il costo del personale ad un valore pari al 20% dei ricavi delle vendite; - che per quanto riguarda, invece, le azioni di re-pricing l'azienda nel novembre del 2023 ha concluso una negoziazione con il suo principale cliente concordando un incremento dei prezzi di vendita del 15% di tutti i prodotti forniti e che la stessa tipologia di azioni verranno introdotte per ottenere un incremento di prezzi di vendita anche con il secondo cliente (in termini di fatturato) dell'azienda, la multinazionale canadese H Dr. Inc; - che per quanto concerne l'aumento di fatturato, la società ha affermato di aver siglato con la P. A. ltd. un accordo di lungo termine in cui il cliente fissa i volumi di acquisto fino al 2027



con notevoli incrementi rispetto al 2023 e che l'aumento di volume sarà legato all'incremento del numero di unità di prodotti che l'azienda produce oramai da 20 anni; - che per quanto attiene il piano operativo a lungo termine (esercizi 2025-2026), la società ricorrente ha evidenziato che in ordine ai ricavi, l'incremento di serie da produrre annualmente e la focalizzazione dell'azienda su prodotti consolidati saranno i due elementi oggettivi che porteranno all'efficientamento precedentemente citato e che in aggiunta al recupero di marginalità, l'azienda ha introdotto azioni finalizzate al miglioramento del flusso di cassa netto principalmente migliorando i termini di pagamento con il principale cliente (P... A... Ltd.).

Alla stregua di quanto esposto devono ritenersi sussistenti i presupposti per la conferma delle richieste misure protettive.

Sul punto giova evidenziare come la valutazione del Tribunale sul merito delle misure protettive richieste debba essere preceduta da una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma per accedere al procedimento di composizione negoziata .

Il perimetro di valutazione che compete al Giudice ai fini della conferma delle misure richieste attiene alla funzionalità delle medesime a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata. Nell'effettuare tale valutazione, il Giudice deve operare un delicato bilanciamento , ex ante e in concreto, tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale (e non concorsuale)della propria crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure.

Le misure protettive possono essere confermate laddove le stesse siano strutturalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia obiettivo "manifestamente implausibile", in ragione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa apparendo indicativi o quanto meno sintomatici di tale idoneità : 1)



l'espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto; 2) l'attestato di fiducia dell'esperto; 3) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere.

Va evidenziato come, ai fini della conferma delle misure protettive richieste, sia necessario che l'impresa abbia già individuato le ragioni della propria crisi avendo contezza del fatto se - il proprio andamento corrente possa essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento; - il risanamento dipenda dalla efficacia e dall'esito di iniziative industriali ; - si renda necessaria la cessione della azienda ; - si rendano necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa.

I profili sopra esposti risultano integrati nella fattispecie che ci occupa rispetto alla quale, tenuto conto di quanto evidenziato dalla ricorrente e dall'esperto in sede di udienza, le misure protettive richieste appaiono funzionali allo scopo di preservare il patrimonio e favorire le trattative in assenza, allo stato, di pregiudizio per i creditori .

Va , ad ogni buon conto, affermata la natura sommaria della valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti ex lege richiesti per la conferma delle misure protettive che consente di articolare la verifica degli stessi sul rilievo del duplice presupposto del fumus boni iuris , da identificarsi nella sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione della disciplina e sul rilievo della sussistenza dei presupposti di risanabilità e del periculum in mora , consistente nell'accertamento dell'impedimento che l'eventuale disapplicazione delle misure apporterebbe al buon esito delle trattative ed al risanamento dell'impresa, tenuto altresì conto delle posizioni dei creditori incisi.

Nella specie risulta altresì esposto il rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito a regime e che possano derivare dall'esito delle iniziative industriali in



corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare sebbene ancora sommariamente enunciate .

In definitiva, deve ritenersi che le misure protettive vadano confermate ravvisando l'esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e la funzionalità delle misure ad assicurare tale risultato.

Giova altresì rilevare come la concreta prospettiva di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa, costituisce non soltanto un presupposto del fisiologico svolgimento della composizione negoziata ma anche un presupposto imprescindibile per la conferma delle misure protettive , atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte o prefigurate per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore in un contesto, quello della composizione, marcatamente connotato in senso stragiudiziale e privo delle garanzie disposte per l'ipotesi di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art 44 CCII .

Nella relazione del debitore in atti sono state individuate le strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi con la prospettiva di una riorganizzazione aziendale .

Quanto evidenziato nella relazione in atti dal debitore ed esposto dall'esperto in sede di udienza consente una valutazione positiva sulle prospettive di risanamento nei termini sopra evidenziati. Non sono, allo stato, emersi indici di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei mesi successivi né rapporti costi/ricavi in disequilibrio negativo.

Tale valutazione positiva consente, pertanto, la concessione con efficacia ex nunc delle misure protettive richieste, da ritenersi utili al buon esito delle trattative e funzionali allo scopo del risanamento dell'impresa.

P.Q.M



Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dr Livia De Gennaro,
letti gli artt 18 e 19 CCII

conferma le misure protettive richieste e, per l'effetto, dispone il divieto
di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della
società V... I... s.r.l. e diritti attraverso i quali viene esercitata
l'attività di impresa

Napoli, 10.7.2024

dr Livia De Gennaro

Napoli, 10/07/2024

Il Giudice
dr. Livia De Gennaro

